



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta (in videoconferenza) del 4 marzo 2021 relativa a:

Oggetto: Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Approvazione Statuto.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE	
STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE	f.to Stefano Scaramelli
FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	f.to Federica Fratoni
DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	f.to Diego Petrucci

**Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza relativa a: "Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Approvazione Statuto."**

**Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 51 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 6 agosto 2020 n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale), recante gli indirizzi per la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020;

Premesso che il Consiglio regionale, attesa la crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, in attuazione della predetta l.r. 79/2020, intende procedere con l'istituzione di una Fondazione con lo scopo di formare consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci, dove saranno individuati itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti;

Considerato altresì opportuno che il Consiglio regionale, nell'ottica della valorizzazione delle finalità principali della Fondazione, consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale, si avvalga della partecipazione delle associazioni rappresentative degli enti locali ed in particolare dell'apporto dell'Unione delle Province Italiane (UPI) della Toscana e dell'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in coerenza con gli indirizzi di cui alla l.r. 79/2020;

Considerato a tal fine che UPI Toscana e ANCI Toscana hanno formalizzato la loro volontà di partecipazione alla Fondazione, ed a corredo della partecipazione in qualità di soci fondatori hanno altresì deciso di conferire il loro apporto sia alla formazione del fondo di garanzia che alla gestione delle attività, come risulta dalle comunicazioni pervenute in data 3 marzo 2021 rispettivamente prot. n. 3147/1.17.5 e prot. n. 3148/1.17.5 (così come integrata con nota prot. n. 3149/1.17.5);

Considerato inoltre che quest'anno ricorre il decennale della prematura scomparsa di Alessia Ballini, donna sindaco, assessore provinciale e consigliere regionale, protagonista appassionata della vita politica toscana e ritenuto pertanto di voler intitolare la costituenda Fondazione ad Alessia Ballini, la cui intensa attività politica è stata caratterizzata dalla grande attenzione ai valori civili e alla cooperazione con lo sguardo rivolto sempre verso le fasce più deboli e vulnerabili della società;

Preso atto delle modalità di funzionamento della costituenda Fondazione, del modello organizzativo e finanziario, così come meglio delineato nello schema di statuto della Fondazione allegato A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Consiglio regionale, nella veste di socio fondatore promotore, partecipa alla costituzione della Fondazione con un conferimento per la costituzione del fondo di garanzia per euro 50.000,00 indisponibili, nonché al conferimento di un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022;

Di dare altresì atto che per gli esercizi successivi il Consiglio regionale partecipa alle spese di funzionamento della Fondazione con contributo annuo non superiore a 100.000,00, determinato di

volta in volta in sede di formazione e di approvazione del bilancio annuale del Consiglio in ragione delle risorse disponibili;

Richiamata a tal fine la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n.77 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2021-2022-2023);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 7 gennaio 2021, n. 2 recante il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022- 2023;

Richiamate altresì:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 7 gennaio 2021, n. 3 recante il Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 4 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2020);
- la deliberazione del Consiglio regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2020 – 1^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 febbraio 2021, n. 14 (1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

Preso atto pertanto che la copertura finanziaria per gli impegni di cui al presente atto è assicurata come segue:

- quanto al conferimento dei 50.000,00 euro per la costituzione del fondo di garanzia, dagli stanziamenti del capitolo 30001 "Costituzione del fondo patrimoniale della fondazione per la formazione politica e istituzionale l.r. 79/2020" del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023 annualità 2021;
- quanto al contributo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 2022 e 2023 per le spese funzionamento, dagli stanziamenti del capitolo 10652 "Contributo per le spese di funzionamento della Fondazione per la formazione politica l.r. 79/2020" del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023";

## DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni specificate in narrativa, la Fondazione per formazione politica e istituzionale, così come prevista dalla legge regionale 6 agosto 2020, n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale);
2. di specificare che il Consiglio regionale partecipa alla Fondazione di cui al punto 1, in qualità di socio fondatore promotore e le associazioni rappresentative degli enti locali dell'Unione delle Province Italiane (UPI) della Toscana e l'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI-Toscana), intervengono in qualità di soci fondatori.
3. di intitolare la costituenda Fondazione ad Alessia Ballini, precisando che la denominazione della fondazione è la seguente: "Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini";
4. di approvare lo Statuto della Fondazione allegato A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il dirigente incaricato ad intervenire nella sottoscrizione degli atti notarili;
5. di precisare che la copertura finanziaria per gli impegni di cui al presente atto è assicurata:

- quanto al conferimento dei 50.000,00 euro per la costituzione del fondo di garanzia, dagli stanziamenti del capitolo 30001 “Costituzione del fondo patrimoniale della fondazione per la formazione politica e istituzionale l.r. 79/2020” del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023 annualità 2021;
  - quanto al contributo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 per le spese funzionamento, dagli stanziamenti del capitolo 10652 “Contributo per le spese di funzionamento della Fondazione per la formazione politica l.r. 79/2020” del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023;
6. di precisare inoltre che per gli esercizi successivi il Consiglio regionale partecipa alle spese di funzionamento della Fondazione con contributo annuo non superiore a 100.000,00, determinato di volta in volta in sede di formazione e di approvazione del bilancio annuale del Consiglio in ragione delle risorse disponibili.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

**Allegato A) – Nuovo Statuto di Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale – Alessia Ballini**

**STATUTO  
DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE – Alessia Ballini**

**Parte I**

**COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Promotore la "Fondazione per la formazione Politica e Istituzionale – Alessia Ballini", ente senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 14 e seg. del Codice Civile.
2. La fondazione ha sede legale in Firenze, in Via Cavour 2, presso la sede del Consiglio regionale della Toscana. Eventuali centri e uffici secondari potranno essere costituiti nel territorio della Regione Toscana onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa, di cui all'art. 3.

**Art. 2 – Finalità**

1. Per effetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge regionale 79/2020, la Fondazione, che opera nel quadro dell'ordinamento regionale e del territorio della Regione Toscana, ha la finalità di curare la formazione politica, istituzionale e amministrativa dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche in un contesto di crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, individuando e predisponendo itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;
2. L'attività della Fondazione si svolgerà anche in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con le università della Toscana, gli istituti e centri culturali;
3. Le attività formative della Fondazione saranno riservate in via principale ai consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni di età, e prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale e degli enti locali dell'economia, e della finanza della contabilità pubblica, del governo del territorio, della storia e della sociologia;

**Articolo 3 – Attività**

1. La Fondazione, secondo i criteri di economicità e compatibilmente con le risorse finanziarie e le proprie finalità istituzionali, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, potrà stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri:
  - a) l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
  - b) la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà anche superficaria di immobili;
  - c) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
  - e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- g) la Fondazione potrà, promuovere accordi di partenariato, promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione;
- h) erogare premi e borse di studio, svolgere attività di alta formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

#### **Art. 4 - Programma delle attività**

1. La Fondazione svolge la propria attività sulla base di un programma annuale e di proiezione pluriennale.
2. A tal fine la Fondazione trasmette al Consiglio Regionale della Toscana, entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle attività formative. Il predetto programma potrà essere aggiornato nel corso dell'anno dandone comunicazione al Consiglio Regionale della Toscana.

### **Parte II FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito
  - a) del Fondo di dotazione conferito in denaro per complessivi € 60.000,00 indisponibili, effettuati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana per una quota pari a € 50.000,00, da ANCI Toscana per € 5.000,00 e da UPI Toscana per € 5.000,00.
  - b) dal fondo di gestione costituito dagli apporti del Fondatore, nella parte non espressamente destinata a fondo di dotazione, da redditi provenienti dalla gestione del patrimonio, dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio, dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.
  - c) dal patrimonio costituito:
    - dai conferimenti in proprietà, uso o altro diritto reale, a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi gli immobili acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
    - dalla parte di rendite non utilizzata e dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di amministrazione è destinata ad incrementare il Patrimonio;
    - dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
    - da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al patrimonio.
    - dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima;
    - da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
    - da contributi del Fondatore Promotore e dei soggetti terzi;
    - dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.
1. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione tranne che nei casi imposti da legge.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico ed in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, la fondazione adotta per gli strumenti di programmazione economica la contabilità civilistica.

3. Il Bilancio di previsione e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa. Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del revisore unico dei conti. Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Regionale della Toscana. I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore. I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.

### **Parte III ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 7 – socio fondatore**

1. Sono soci fondatori il Consiglio Regionale della Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana.

#### **Art. 8 – Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) Il Consiglio di amministrazione
  - b) Il Presidente
  - c) Il Revisore Unico
  - d) Comitato Scientifico
1. È facoltà della Fondazione procedere alla nomina di un direttore generale la cui eventuale disciplina sarà normata nel regolamento della Fondazione.
2. La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

#### **Art. 9 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri, di cui cinque nominati dal Consiglio regionale e due indicati dalle Associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno da parte di UPI Toscana e uno da parte di ANCI-Toscana. I consiglieri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso. In caso di cessazione della maggioranza dei Membri, decade l'intero Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, previo parere del Comitato scientifico se nominato, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima ed in particolare provvede:
  - a) a stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
  - b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  - c) approva il regolamento della Fondazione;
  - d) nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
  - e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
  - f) delega specifici compiti ai singoli membri;
  - g) nomina, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione che, eventualmente nominato, rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
  - h) delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Fondatore Promotore, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
  - i) delibera, sentito il Consiglio regionale, in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile;
  - j) svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
- a) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- b) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- c) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente
- d) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenze, in tal caso la sede della seduta è il luogo dove si trova il Presidente.
- e) Il Consiglio di amministrazione è validamente insediato con la presenza di almeno tre componenti.

#### **Art. 10 - Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; l'azione in giudizio è tuttavia subordinata alla deliberazione del Consiglio di amministrazione secondo le indicazioni che saranno contenute nel regolamento della Fondazione. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione degli atti di approvazione del bilancio, salvo ratifica del Consiglio stesso che saranno messi all'ordine del giorno del primo Consiglio di amministrazione utile.

#### **Art. 11 - Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio regionale della Toscana fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2000 e resta in carica cinque anni.
2. Al revisore Unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta.
3. Il Revisore Unico vigila sull'osservanza da parte della Fondazione delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e degli indirizzi di cui alla legge regionale n.79/2020 e degli indirizzi del Consiglio regionale.
4. Il Revisore Unico esprime il giudizio motivato sul bilancio di esercizio e sulle eventuali operazioni di indebitamento, su operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società;
5. Il Revisore Unico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto con finalità consultive e può procedere ad atti di ispezione e controllo.

#### **Art. 12 - Personale della Fondazione**

1. La Fondazione può reperire le necessarie risorse di personale attraverso le assunzioni di legge, nel rispetto di principi di trasparenza e di evidenza pubblica

### **Parte IV DISPOSIZIONI FINALI**



### **Art. 13 - Impegni del Fondatore Promotore**

1. Il Fondatore Promotore si impegna a garantire un contributo annuo massimo di 100.000,00 euro che saranno determinati in sede di approvazione del bilancio della Regione Toscana a sostegno delle spese della Fondazione.

2. I soci fondatori si impegnano a garantire un contributo annuo di 10.000,00 euro cadauno ovvero, in alternativa e previo accordo con gli altri soci, al conferimento di attività utili alla Fondazione ed alla valorizzazione delle sue attività per lo meno di pari valore; si impegnano altresì, con apposita convenzione inerente le modalità operative, economiche ed organizzative, a fornire personale competente per la struttura di supporto finalizzata al funzionamento della Fondazione.

### **Art. 14 - Estinzione**

1. Qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità di vigilanza di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).
3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio Regionale.
4. I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

### **Art. 15 - Regolamento Interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, nonché sull'assetto organizzativo della Fondazione possono essere disposte con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 16 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, oltre che alla legge istitutiva della presente Fondazione (l.r. 79/2020) ed alle disposizioni dettate dalle norme vigenti in materia di Fondazioni.

**Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza relativa a: "Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini. Approvazione Statuto."**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 51 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 6 agosto 2020 n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale), recante gli indirizzi per la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020;

Premesso che il Consiglio regionale, attesa la crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, in attuazione della predetta l.r. 79/2020, intende procedere con l'istituzione di una Fondazione con lo scopo di formare consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci, dove saranno individuati itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l'impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti;

Considerato altresì opportuno che il Consiglio regionale, nell'ottica della valorizzazione delle finalità principali della Fondazione, consistente nell'attività di formazione in favore della rappresentanza politico-elettiva che opera a livello locale, si avvalga della partecipazione delle associazioni rappresentative degli enti locali ed in particolare dell'apporto dell'Unione delle Province Italiane (UPI) della Toscana e dell'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI-Toscana), in coerenza con gli indirizzi di cui alla l.r. 79/2020;

Considerato a tal fine che UPI Toscana e ANCI Toscana hanno formalizzato la loro volontà di partecipazione alla Fondazione, ed a corredo della partecipazione in qualità di soci fondatori hanno altresì deciso di conferire il loro apporto sia alla formazione del fondo di garanzia che alla gestione delle attività, come risulta dalle comunicazioni pervenute in data 3 marzo 2021 rispettivamente prot. n. 3147/1.17.5 e prot. n. 3148/1.17.5 (così come integrata con nota prot. n. 3149/1.17.5);

Considerato inoltre che quest'anno ricorre il decennale della prematura scomparsa di Alessia Ballini, donna sindaco, assessore provinciale e consigliere regionale, protagonista appassionata della vita politica toscana e ritenuto pertanto di voler intitolare la costituenda Fondazione ad Alessia Ballini, la cui intensa attività politica è stata caratterizzata dalla grande attenzione ai valori civili e alla cooperazione con lo sguardo rivolto sempre verso le fasce più deboli e vulnerabili della società;

Preso atto delle modalità di funzionamento della costituenda Fondazione, del modello organizzativo e finanziario, così come meglio delineato nello schema di statuto della Fondazione allegato A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Consiglio regionale, nella veste di socio fondatore promotore, partecipa alla costituzione della Fondazione con un conferimento per la costituzione del fondo di garanzia per euro 50.000,00 indisponibili, nonché al conferimento di un contributo annuo per le spese di funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022;

Di dare altresì atto che per gli esercizi successivi il Consiglio regionale partecipa alle spese di funzionamento della Fondazione con contributo annuo non superiore a 100.000,00, determinato di

volta in volta in sede di formazione e di approvazione del bilancio annuale del Consiglio in ragione delle risorse disponibili;

Richiamata a tal fine la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n.77 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2021-2022-2023);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 7 gennaio 2021, n. 2 recante il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022- 2023;

Richiamate altresì:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 7 gennaio 2021, n. 3 recante il Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 4 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2020);
- la deliberazione del Consiglio regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2020 – 1^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 febbraio 2021, n. 14 (1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

Preso atto pertanto che la copertura finanziaria per gli impegni di cui al presente atto è assicurata come segue:

- quanto al conferimento dei 50.000,00 euro per la costituzione del fondo di garanzia, dagli stanziamenti del capitolo 30001 "Costituzione del fondo patrimoniale della fondazione per la formazione politica e istituzionale l.r. 79/2020" del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023 annualità 2021;
- quanto al contributo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 2022 e 2023 per le spese funzionamento, dagli stanziamenti del capitolo 10652 "Contributo per le spese di funzionamento della Fondazione per la formazione politica l.r. 79/2020" del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023";

#### DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni specificate in narrativa, la Fondazione per formazione politica e istituzionale, così come prevista dalla legge regionale 6 agosto 2020, n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale);
2. di specificare che il Consiglio regionale partecipa alla Fondazione di cui al punto 1, in qualità di socio fondatore promotore e le associazioni rappresentative degli enti locali dell'Unione delle Province Italiane (UPI) della Toscana e l'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI-Toscana), intervengono in qualità di soci fondatori.
3. di intitolare la costituenda Fondazione ad Alessia Ballini, precisando che la denominazione della fondazione è la seguente: "Fondazione per la formazione politica e istituzionale – Alessia Ballini";
4. di approvare lo Statuto della Fondazione allegato A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il dirigente incaricato ad intervenire nella sottoscrizione degli atti notarili;
5. di precisare che la copertura finanziaria per gli impegni di cui al presente atto è assicurata:

- quanto al conferimento dei 50.000,00 euro per la costituzione del fondo di garanzia, dagli stanziamenti del capitolo 30001 “Costituzione del fondo patrimoniale della fondazione per la formazione politica e istituzionale l.r. 79/2020” del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023 annualità 2021;
  - quanto al contributo nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 per le spese funzionamento, dagli stanziamenti del capitolo 10652 “Contributo per le spese di funzionamento della Fondazione per la formazione politica l.r. 79/2020” del bilancio di previsione del Consiglio 2021-2022-2023;
6. di precisare inoltre che per gli esercizi successivi il Consiglio regionale partecipa alle spese di funzionamento della Fondazione con contributo annuo non superiore a 100.000,00, determinato di volta in volta in sede di formazione e di approvazione del bilancio annuale del Consiglio in ragione delle risorse disponibili.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

**Allegato A) – Nuovo Statuto di Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale – Alessia Ballini**

**STATUTO  
DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE – Alessia Ballini**

**Parte I**

**COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Promotore la “Fondazione per la formazione Politica e Istituzionale – Alessia Ballini”, ente senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 14 e seg. del Codice Civile.
2. La fondazione ha sede legale in Firenze, in Via Cavour 2, presso la sede del Consiglio regionale della Toscana. Eventuali centri e uffici secondari potranno essere costituiti nel territorio della Regione Toscana onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa, di cui all’art. 3.

**Art. 2 – Finalità**

1. Per effetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge regionale 79/2020, la Fondazione, che opera nel quadro dell’ordinamento regionale e del territorio della Regione Toscana, ha la finalità di curare la formazione politica, istituzionale e amministrativa dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche in un contesto di crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui si trovano oggi ad operare le amministrazioni di ogni livello, individuando e predisponendo itinerari di formazione politico-scientifica e amministrativa che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, mirino a qualificare sempre più, anche in futuro, l’impegno nelle istituzioni e ad incrementare la capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali;
2. L’attività della Fondazione si svolgerà anche in collaborazione con la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e con il Centro di documentazione cultura della legalità democratica e con le università della Toscana, gli istituti e centri culturali;
3. Le attività formative della Fondazione saranno riservate in via principale ai consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni di età, e prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all’attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell’amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale e degli enti locali dell’economia, e della finanza della contabilità pubblica, del governo del territorio, della storia e della sociologia;

**Articolo 3 - Attività**

1. La Fondazione, secondo i criteri di economicità e compatibilmente con le risorse finanziarie e le proprie finalità istituzionali, al fine di raggiungere gli scopi di cui all’art. 2, potrà stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri:
  - a) l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
  - b) la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà anche superficaria di immobili;
  - c) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
  - e) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- g) la Fondazione potrà, promuovere accordi di partenariato, promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione;
- h) erogare premi e borse di studio, svolgere attività di alta formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

#### **Art. 4 – Programma delle attività**

1. La Fondazione svolge la propria attività sulla base di un programma annuale e di proiezione pluriennale.
2. A tal fine la Fondazione trasmette al Consiglio Regionale della Toscana, entro il 31 ottobre di ogni anno il programma delle attività formative. Il predetto programma potrà essere aggiornato nel corso dell'anno dandone comunicazione al Consiglio Regionale della Toscana.

### **Parte II FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito
  - a) del Fondo di dotazione conferito in denaro per complessivi € 60.000,00 indisponibili, effettuati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore Consiglio Regionale della Toscana per una quota pari a € 50.000,00, da ANCI Toscana per € 5.000,00 e da UPI Toscana per € 5.000,00.
  - b) dal fondo di gestione costituito dagli apporti del Fondatore, nella parte non espressamente destinata a fondo di dotazione, da redditi provenienti dalla gestione del patrimonio, dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio, dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.
  - c) dal patrimonio costituito:
    - dai conferimenti in proprietà, uso o altro diritto reale, a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi gli immobili acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
    - dalla parte di rendite non utilizzata e dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di amministrazione è destinata ad incrementare il Patrimonio;
    - dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
    - da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al patrimonio.
    - dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima;
    - da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
    - da contributi del Fondatore Promotore e dei soggetti terzi;
    - dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.
1. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione tranne che nei casi imposti da legge.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico ed in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, la fondazione adotta per gli strumenti di programmazione economica la contabilità civilistica.

3. Il Bilancio di previsione e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa. Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del revisore unico dei conti. Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Regionale della Toscana. I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore. I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.

### **Parte III ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 7 – socio fondatore**

1. Sono soci fondatori il Consiglio Regionale della Toscana, UPI Toscana e ANCI Toscana.

#### **Art. 8 – Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) Il Consiglio di amministrazione
  - b) Il Presidente
  - c) Il Revisore Unico
  - d) Comitato Scientifico
1. È facoltà della Fondazione procedere alla nomina di un direttore generale la cui eventuale disciplina sarà normata nel regolamento della Fondazione.
2. La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

#### **Art. 9 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri, di cui cinque nominati dal Consiglio regionale e due indicati dalle Associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno da parte di UPI Toscana e uno da parte di ANCI-Toscana. I consiglieri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso. In caso di cessazione della maggioranza dei Membri, decade l'intero Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, previo parere del Comitato scientifico se nominato, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima ed in particolare provvede:
  - a) a stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
  - b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  - c) approva il regolamento della Fondazione;
  - d) nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
  - e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
  - f) delega specifici compiti ai singoli membri;
  - g) nomina, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione che, eventualmente nominato, rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
  - h) delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Fondatore Promotore, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
  - i) delibera, sentito il Consiglio regionale, in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile;
  - j) svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
- a) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- b) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- c) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente
- d) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenze, in tal caso la sede della seduta è il luogo dove si trova il Presidente.
- e) Il Consiglio di amministrazione è validamente insediato con la presenza di almeno tre componenti.

#### **Art. 10 - Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; l'azione in giudizio è tuttavia subordinata alla deliberazione del Consiglio di amministrazione secondo le indicazioni che saranno contenute nel regolamento della Fondazione. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione degli atti di approvazione del bilancio, salvo ratifica del Consiglio stesso che saranno messi all'ordine del giorno del primo Consiglio di amministrazione utile.

#### **Art. 11 – Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio regionale della Toscana fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2000 e resta in carica cinque anni.
2. Al revisore Unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta.
3. Il Revisore Unico vigila sull'osservanza da parte della Fondazione delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e degli indirizzi di cui alla legge regionale n.79/2020 e degli indirizzi del Consiglio regionale.
4. Il Revisore Unico esprime il giudizio motivato sul bilancio di esercizio e sulle eventuali operazioni di indebitamento, su operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società;
5. Il Revisore Unico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto con finalità consultive e può procedere ad atti di ispezione e controllo.

#### **Art. 12 - Personale della Fondazione**

1. La Fondazione può reperire le necessarie risorse di personale attraverso le assunzioni di legge, nel rispetto di principi di trasparenza e di evidenza pubblica

### **Parte IV DISPOSIZIONI FINALI**



### **Art. 13 - Impegni del Fondatore Promotore**

1. Il Fondatore Promotore si impegna a garantire un contributo annuo massimo di 100.000,00 euro che saranno determinati in sede di approvazione del bilancio della Regione Toscana a sostegno delle spese della Fondazione.

2. I soci fondatori si impegnano a garantire un contributo annuo di 10.000,00 euro cadauno ovvero, in alternativa e previo accordo con gli altri soci, al conferimento di attività utili alla Fondazione ed alla valorizzazione delle sue attività per lo meno di pari valore; si impegnano altresì, con apposita convenzione inerente le modalità operative, economiche ed organizzative, a fornire personale competente per la struttura di supporto finalizzata al funzionamento della Fondazione.

### **Art. 14 – Estinzione**

1. Qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità di vigilanza di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).
3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio Regionale.
4. I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

### **Art. 15 – Regolamento Interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, nonché sull'assetto organizzativo della Fondazione possono essere disposte con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 16 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, oltre che alla legge istitutiva della presente Fondazione (l.r. 79/2020) ed alle disposizioni dettate dalle norme vigenti in materia di Fondazioni.